



Repertorio n. 13.525
6.451

Raccolta n.

**ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilasedici il giorno primo del mese di aprile

In Roma, Via Ennio Quirino Visconti n. 85

Avanti me Avv. Elio Bergamo, Notaio in Roma, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Roma Velletri e Civitavecchia,

sono presenti

-- **“UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE”**, con sede in Roma, Via Ostiense n. 159, codice fiscale 04400441004, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Rettore Prof. PANIZZA MARIO nato a AVEZZANO (AQ) il 12 settembre 1950, domiciliato per la carica presso la sede sociale munito dei necessari poteri in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2015 che in estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera **“A”**.

- AVERSANO Luca, nato a Salerno il 21 marzo 1968, residente in Roma via Pescaglia n. 14, codice fiscale VRS LCU 68C21 H703G, identificato a mezzo c.i. AN 8777225

- CANTU' Francesca, nata a Roma il 26 ottobre 1945, residente in Roma via Antonio Gramsci n. 9 , codice fiscale CNT FNC 45R66 H501S, identificata a mezzo passaporto n. YA7663149

- FUORTES Carlo, nato a Roma il 5 settembre 1959 residente in Roma via Belluno n. 16 codice fiscale FRT CRL 59P05 H501T identificato a mezzo c.i. AR 2249175

- LEONELLI Giuseppe, nato a La Spezia il 25 gennaio 1948, residente in Ancona Piazza don Minzoni n. 5 codice fiscale LNL GPP 48A25 E463A identificato a mezzo c.i. 3448279AA

- ZAGARRIO Vito, nato a Firenze il 2 maggio 1952, residente in Roma via Duilio n. 12, codice fiscale ZGR VTI 52E02 D612D identificato a mezzo passaporto n. AA2303273.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

(Costituzione della Fondazione)

E' costituita dalla "UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE"

una Fondazione di diritto privato denominata *“Fondazione Roma Tre Teatro Palladium”*, ente filantropico di diritto privato disciplinato dalle norme dal presente statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, e per la quale verrà richiesto, ai sensi di legge, il riconoscimento della personalità giuridica.

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di erogazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del codice civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Art. 2

(Sede della Fondazione)

La Fondazione ha sede in Roma, Piazza Bartolomeo Romano n. 8.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione,

Registrato
Agenzia delle Entrate
Ufficio di Roma 2
il 26 aprile 2016
al n. 11970
serie 1/T
esatti: 200,00



Studio Notarile
Avv. Elio Bergamo
Notaio
Via Ennio Quirino
Visconti 85
00193 Roma
Telefono 0696040700
www.notarius.it

attività di promozione, di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazione nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3

(Finalità della Fondazione)

La Fondazione ha come scopo il sostegno alla formazione e produzione teatrale, cinematografica, coreutica e musicale, con particolare attenzione alle iniziative sviluppate dai più giovani.

In particolare, la Fondazione si propone di:

- A) produrre, direttamente o in coproduzione, distribuire, ed ospitare spettacoli teatrali che siano espressione della migliore tradizione del teatro e dell'arte;
- B) provvedere e concorrere alla più larga diffusione della cultura teatrale anche mediante la promozione di iniziative multimediali, mostre, convegni, dibattiti, manifestazioni, iniziative e produzioni editoriali, nonché attraverso la produzione, realizzazione, pubblicazione, acquisizione, distribuzione, commercio in genere di prodotti radiotelevisivi, cinematografici e audiovisivi;
- C) promuovere e realizzare anche in via diretta iniziative culturali di interesse generale tese a favorire la libertà di espressione artistica, la valorizzazione e la diffusione dell'arte musicale, dello spettacolo, della cultura dell'opera lirica, del balletto e di concerti o assumere altre iniziative teatrali purché consone al perseguimento delle finalità istituzionali;
- D) produrre e/o coprodurre, anche con il coinvolgimento di giovani e studenti, spettacoli concordati con la Fondazione medesima.
- E) svolgere attività di ricerca scientifica e documentazione in ambito dello spettacolo anche in rapporto con l'Università Roma Tre e/o altre Università;
- F) organizzare, in accordo e per conto dell'Università Roma Tre, corsi di formazione e di aggiornamento per studenti italiani e stranieri, invitando come docenti, docenti universitari, studiosi, attori, registi di chiara fama e di alto prestigio professionale e artistico;
- G) nell'ambito ed in conformità allo scopo istituzionale la Fondazione può altresì svolgere ogni attività consentita dalla legge ritenuta necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, quindi ogni attività economica, finanziaria, patrimoniale, immobiliare e mobiliare.

Art. 4

(Norme regolatrici della Fondazione)

La Fondazione è retta dalle norme del presente atto costitutivo di cui fa parte integrante e sostanziale lo Statuto che, composto di n. 16 (sedici) articoli, si trascrive in calce al presente atto.



Art. 5

(Patrimonio iniziale della Fondazione)

A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione, **“UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE”** conferisce, sotto la condizione sospensiva dell'avvenuto riconoscimento della Fondazione, la somma di Euro 50.000,00 (cinquantamila), che verrà pertanto trasferita alla Fondazione, a mezzo bonifico bancario una volta ottenuto il riconoscimento della stessa ; il riconoscimento della Fondazione qui costituita, dovrà avvenire entro 4 (quattro) mesi da oggi.

E' fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, ai Fondatori e agli Amministratori, utili e avanzi di gestione, nonché altri fondi o riserve.

Art. 6

(Organi della Fondazione)

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le modalità di nomina e le attribuzioni degli organi sono stabilite in via generale dallo Statuto e, quanto alla iniziale composizione di tali organi, dalle disposizioni che seguono.

Art. 7

- **(Iniziale Composizione del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e Vicepresidente e del Collegio dei Revisori dei Conti)**

In deroga alle norme dello Statuto, e con l'espressa finalità di agevolare ed accelerare la piena operatività della neo-costituita Fondazione:

(i) a comporre il primo CdA della Fondazione, vengono nominati , salvo accettazione, i signori

- AVERSANO Luca
- CANTU' Francesca
- FUORTES Carlo
- LEONELLI Giuseppe
- ZAGARRIO Vito.

che presenti accettano

(ii) viene inizialmente nominato **Presidente**, LEONELLI Giuseppe, che presente accetta

La rappresentanza del Consiglio di Amministrazione spetta al Presidente, o, in sua assenza, al Vicepresidente, ove nominato; la firma del Vicepresidente giustifica l'assenza del Presidente.

Il primo Collegio dei Revisori della Fondazione, verrà nominato secondo quanto previsto dalla Statuto una volta ottenuto il riconoscimento

Art. 8

(Riconoscimento)



Studio Notarile
Avv. Elio Bergamo
Notaio
Via Ennio Quirino
Visconti 85
00193 Roma
Telefono 0696040700
www.notarius.it

Il presente atto avrà piena efficacia dal momento del legale riconoscimento della Fondazione (condizione sospensiva) con conseguente assunzione della personalità giuridica.

Il rappresentante legale della Fondazione provvederà ad espletare tutte le formalità per il conseguimento da parte della Fondazione della personalità giuridica nonché ad apportare al presente atto costitutivo e trascritto statuto, tutte le modifiche, soppressioni ed aggiunte che venissero richieste dalla competente autorità.

Art. 9

(Spese del presente atto)

Le spese del presente atto sono a carico della Fondazione.

Al riguardo si chiedono le agevolazioni fiscali di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, e successive proroghe e modificazioni in considerazione degli scopi perseguiti dalla Fondazione.

STATUTO

“FONDAZIONE ROMA TRE TEATRO PALLADIUM”

Art. 1

Costituzione

E' costituita dall'Università di Roma Tre una Fondazione denominata “*Fondazione Roma Tre Teatro Palladium*”, ente filantropico di diritto privato disciplinato dalle norme dal presente statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

La Fondazione ha sede in Roma, Piazza Bartolomeo Romano n. 8.

Art. 2

Scopi

La Fondazione ha come scopo il sostegno alla formazione e produzione teatrale, cinematografica e musicale, con particolare attenzione alle iniziative sviluppate dai più giovani.

In particolare, la Fondazione si propone di:

A) produrre, direttamente o in coproduzione, distribuire, ed ospitare spettacoli teatrali che siano espressione della migliore tradizione del teatro e dell'arte;

B) provvedere e concorrere alla più larga diffusione della cultura teatrale anche mediante la promozione di iniziative multimediali, mostre, convegni, dibattiti, manifestazioni, iniziative e produzioni editoriali, nonché attraverso la produzione, realizzazione, pubblicazione, acquisizione, distribuzione, commercio in genere di prodotti radiotelevisivi, cinematografici e audiovisivi;



C) promuovere e realizzare anche in via diretta iniziative culturali di interesse generale tese a favorire la libertà di espressione artistica, la valorizzazione e la diffusione dell'arte musicale, dello spettacolo, della cultura dell'opera lirica, del balletto e di concerti o assumere altre iniziative teatrali purché consone al perseguimento delle finalità istituzionali;

D) produrre e/o coprodurre, anche con il coinvolgimento di giovani e studenti, spettacoli concordati con la Fondazione medesima.

E) svolgere attività di ricerca scientifica e documentazione in ambito dello spettacolo anche in rapporto con l'Università Roma Tre e/o altre Università;

F) organizzare, in accordo e per conto dell'Università Roma Tre, corsi di formazione e di aggiornamento per studenti italiani e stranieri, invitando come docenti, docenti universitari, studiosi, attori, registi musicisti di chiara fama e di alto prestigio professionale e artistico;

G) nell'ambito ed in conformità allo scopo istituzionale la Fondazione può altresì svolgere ogni attività consentita dalla legge ritenuta necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, quindi ogni attività economica, finanziaria, patrimoniale, immobiliare e mobiliare.

Art. 3

Attività strumentali accessorie e connesse

Al fine di favorire il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione può:

- a) stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici e privati;
- b) stipulare i contratti idonei al perseguimento degli obiettivi sociali, segnatamente di quelli previsti dalle stipulande convenzioni;
- c) ricercare e perseguire l'acquisizione di contributi per i suoi programmi di attività presso soggetti, enti ed organismi pubblici e privati;
- d) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione delle attività di cui al precedente Articolo 2, nonché alla gestione diretta ed immediata delle strutture, degli interventi e dei servizi destinati alla realizzazione e/o presentazione delle proprie attività;
- e) gestire, direttamente o indirettamente, strutture e spazi teatrali, espositivi e/o ricreativi, ivi comprese attività di ristorazione e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- f) amministrare e gestire i beni di cui risulta proprietaria, locatrice, comodataria o comunque a qualsiasi titolo posseduti e/o detenuti;



Studio Notarile
Avv. Elio Bergamo
Notaio
Via Ennio Quirino
Visconti 85
00193 Roma
Telefono 0696040700
www.notarius.it

- g) promuovere ed organizzare attività espositive, convegni, manifestazioni artistico-culturali e provvedere alla pubblicazione dei relativi atti, documenti e testimonianze, anche videoregistrate, relative agli eventi come sopra organizzati;
- h) stipulare ogni opportuno atto o contratto considerati opportuni e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- i) svolgere in via accessoria, strumentale e non prevalente, in relazione al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione di prodotti legati alla produzione teatrale (gadget, poster, libri, ecc.), anche in riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere, e comunque svolgere, sempre in via accessoria, strumentale e non prevalente, in relazione al perseguimento dei fini istituzionali, qualsivoglia attività di impresa connessa alla formazione e produzione teatrale, cinematografica e musicale;
- j) erogare premi e borse di studio;
- k) promuovere ed organizzare seminari, manifestazioni, incontri e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico rapporto tra la Fondazione, l'Università Roma Tre, il sistema culturale regionale, nazionale e internazionale, il mondo teatrale e il proprio pubblico.

Art. 4

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in comodato d'uso e proprietà ivi compreso il Teatro Palladium effettuati dal Fondatore;
- dai beni che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione da terzi, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- dai contributi provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, e destinati al patrimonio.

Con apposita convenzione, stipulata tra l'Università degli Studi Roma Tre e la Fondazione, verranno individuati i beni, mobili e immobili, di proprietà dell'Università degli Studi Roma Tre e conferiti in comodato d'uso alla Fondazione, ivi compreso il Teatro Palladium.



Art. 5

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'art. 4;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali contributi provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;
- da contributi del Fondatore, che potranno essere stanziati anno per anno dal Consiglio di Amministrazione dell'Università di Roma Tre sulla base della relazione annuale presentata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ai sensi dell'art 7 del presente Statuto, e di un articolato piano finanziario predisposto sempre da quest'ultimo.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 6

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge e trasmessa all'Università degli Studi Roma Tre.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, devono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il



Studio Notarile
Avv. Elio Bergamo
Notaio
Via Ennio Quirino
Visconti 85
00193 Roma
Telefono 0696040700
www.notarius.it

ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione.

Art. 7

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione e il Collegio dei Revisori dei Conti dovranno, in base alle loro competenze statutarie, presentare agli organi centrali dell'Ateneo (Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione dell'UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE) una relazione annuale sulle attività svolte, sugli obiettivi raggiunti e sulla situazione economica e patrimoniale della Fondazione.

Le indennità eventualmente previste per i componenti degli organi della Fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi Roma Tre.

Art. 8

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, nominati, sentito il Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi Roma Tre, fra personalità di comprovata onorabilità e professionalità nel settore di attività della Fondazione. Almeno tre dei Consiglieri sono individuati all'interno dei ruoli del personale docente dell'Università degli Studi Roma Tre.

Non più di due dei Consiglieri provenienti dai ruoli del personale docente dell'Ateneo possono appartenere allo stesso Dipartimento.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre anni, con mandato rinnovabile per una sola volta, e, in sede di prima applicazione, fino al termine del mandato del Rettore dell'Università degli Studi Roma Tre .

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione si applica il Codice etico dell'Università degli Studi Roma Tre, anche per quel che riguarda i conflitti di interesse derivanti dallo svolgimento delle loro funzioni. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione si applicano altresì i divieti e le incompatibilità previsti per i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi Roma Tre dall'art 42 dello Statuto di Ateneo.



Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, si provvede alla nomina di altro/i Consigliere/i secondo le modalità di cui all'art. 9. Il Consigliere o i Consiglieri così sostituiti resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dell'intero Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Le dimissioni della maggioranza dei Consiglieri comportano lo scioglimento dell'intero Consiglio e la nomina del nuovo con le modalità di cui al primo comma del presente articolo

Il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi Roma Tre, con il parere favorevole del Senato Accademico, può procedere allo scioglimento del Consiglio di Amministrazione della Fondazione o alla revoca di suoi componenti, in caso di reiterati comportamenti in violazione del Codice etico dell'Università degli Studi Roma Tre. Con la medesima procedura il Consiglio di Amministrazione dell'Università può procedere allo scioglimento dell'intero Consiglio di Amministrazione della Fondazione in caso di reiterati comportamenti contrastanti con le linee di indirizzo e programmatiche formulate dagli Organi dell'Università degli Studi Roma Tre.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, e, in particolare:

- 1) delibera il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale, il progetto artistico, la relazione accompagnatoria e finanziaria e le linee guida dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui ai precedenti Articoli 2 e 3. Sulla base delle linee di indirizzo e programmatiche elaborate dagli organi dell'Università, il Consiglio delibererà le linee specifiche dell'attività della Fondazione. Inoltre, potrà deliberare sull'accettazione di elargizioni e donazioni provenienti da terzi e sulla destinazione delle stesse, in conformità con le finalità della Fondazione;
- 2) delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- 3) individua le specifiche aree di attività della Fondazione, nel rispetto degli scopi istituzionali;
- 4) predispone, entro 60 giorni dalla nomina, un regolamento che disciplini le procedure di selezione e il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente della Fondazione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi Roma Tre;



Studio Notarile
Avv. Elio Bergamo
Notaio
Via Ennio Quirino
Visconti 85
00193 Roma
Telefono 0696040700
www.notarius.it

- 5) elegge, tra i Consiglieri provenienti dai ruoli dell'Università degli Studi Roma Tre, il Presidente, con le modalità di cui al successivo art. 11;
- 6) può nominare appositi comitati scientifici, cui affidare il compito di garantire la qualità scientifica e didattica delle attività;
- 7) delibera, con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei membri, le proposte di modifica dello Statuto, da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi Roma Tre, previo parere del Senato Accademico;
- 8) Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione potrà anche nominare un Segretario Operativo, con funzioni di cui all'art. 12. Tale delibera deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi Roma Tre;
- 9) delibera, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi Roma Tre, previo parere del Senato Accademico;
- 10) svolge ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Art. 9

Procedura per la nomina dei Consiglieri di Amministrazione

Tre mesi prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione viene pubblicato sul sito dell'Università degli Studi Roma Tre un avviso pubblico di presentazione delle candidature. Le candidature, insieme ai relativi *curricula*, sono trasmesse al Senato Accademico per la formulazione del prescritto parere e la definizione dell'elenco dei candidati. L'elenco così formato, munito del parere del Senato Accademico, viene trasmesso al Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi Roma Tre, che provvederà alla nomina, con le modalità di cui al precedente articolo.

In sede di prima applicazione la procedura di cui sopra è avviata dal Rettore dell'Università degli Studi Roma Tre.

Art. 10

Convocazione e Quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri e da quest'ultimo ratificato prima di essere portato a esecuzione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno



della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi *quorum* stabiliti dal presente statuto.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Operativo, ove nominato, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro della società per azioni.

Art. 11 **Presidente**

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato tra i membri del Consiglio stesso provenienti dai ruoli dell'Università degli Studi Roma Tre, all'interno di una rosa di nomi individuata dal Rettore di Roma Tre.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente, ove nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio stesso.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, ove nominato, altrimenti dal Decano dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione appartenenti ai ruoli del personale docente dell'Università degli Studi Roma Tre

La firma del Vicepresidente giustifica l'assenza del Presidente

Art. 12 **Segretario Operativo**

Il Segretario Operativo, ove nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, assume le funzioni di responsabile operativo della Fondazione.

Il Segretario Operativo, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione;
- dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente;



Studio Notarile
Avv. Elio Bergamo
Notaio
Via Ennio Quirino
Visconti 85
00193 Roma
Telefono 0696040700
www.notarius.it

- partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13

Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri: da un Presidente e un membro, nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, e da un altro membro, nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione a maggioranza assoluta .

Il Collegio, organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione

I componenti del Collegio resteranno in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione della Fondazione

Art. 14

Scioglimento

Oltre che nei casi indicati dall'art 28 del codice civile, lo scioglimento della Fondazione può essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi Roma Tre, previo parere favorevole del Senato Accademico.

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri enti oppure all'Università degli Studi Roma Tre, in quanto ente più prossimo, attesa la finalità principale dello scopo sociale perseguito.

Art. 15

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge tempo per tempo vigenti in tema di fondazioni di diritto privato.

Art. 16

Vigilanza

L'autorità governativa vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile.



Studio Notarile
Avv. Elio Bergamo
Notaio
Via Ennio Quirino
Visconti 85
00193 Roma
Telefono 0696040700
www.notarius.it

I comparenti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto parte da me e parte da persona di mia fiducia, e da me letto ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono alle ore 15 minuti 00.

Consta di quattro fogli scritto su 15 (quindici) pagine intere e parte della sedicesima fin qui.

F.to: Mario Panizza

F.to: Francesca Cantù

F.to: Giuseppe Leonelli

F.to: Luca Aversano

F.to: Carlo Fuortes

F.to: Vito Zagarrìo

F.to: Elio Bergamo Notaio

**COPIA - CONFORME ALL'ORIGINALE, MUNITO DELLE PRESCRITTE
FIRME - COSTITUITA DA NUMERO VENTITRE PAGINE, CHE SI
RILASCIATA IN CARTA LIBERA AD USO DI LEGGE.**

**ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI N. 85, QUINDICI
DICEMBRE DUEMILADICIASSETTE.**

Università degli Studi Roma Tre

Consiglio di Amministrazione
Seduta del 18.12.2015

Allegato A⁴
ACC. 6451

Il giorno 18 dicembre 2015, in una sala della sede dell'Università degli Studi Roma Tre, in via Ostiense, 161, si svolge un'adunanza del Consiglio di Amministrazione, regolarmente convocata, per l'esame degli argomenti al seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente
- 2) Bilancio
- 3) Contratti e patrimonio
- 4) Regolamenti, strutture ed organi di Ateneo
- 5) Enti esterni e Convenzioni
- 6) Didattica
- 7) Ricerca
- 8) Provvedimenti personale

		Presenti	Giustificati	Assenti	Note
Prof. M. PANIZZA	Rettore, Presidente dell'organo	X			
Prof.ssa M. F. RENZI	Prorettore Vicario	X			
Dott. P. BASILICATA	Direttore Generale, Segretario dell'organo	X			
Prof. A. CARRATTA	componente appartenente al personale di ruolo	X			
Prof. F. CRESCIMBINI	componente appartenente al personale di ruolo	X			
Arch. F. DAMIANI	componente appartenente al personale di ruolo	X			
Prof. F. DE FILIPPIS	componente appartenente al personale di ruolo	X			
Prof. G. MATT	componente appartenente al personale di ruolo	X			
Dott. C. CAPPON	componente non appartenente al pers. di ruolo	X			
Dott.ssa L. VOTANO	componente non appartenente al pers. di ruolo	X			
Sig. N. A. ROMANO	rappresentante studenti	X			
Sig.ra G. TRIFILIO	rappresentante studenti	X			
Dott. A. NAPOLETANO	Presidente Collegio dei Sindaci revisori	X			
Dott.ssa A. CROCE	componente Collegio dei Sindaci revisori	X			
Dott. E. NICOLAI	componente Collegio dei Sindaci revisori			X	
Dott. P. TREGGIARI	componente Collegio dei Sindaci revisori	X			
Dott.ssa M. E. VILLANI	componente Collegio dei Sindaci revisori			X	

La riunione inizia alle ore 10,00 circa.

Presiede la seduta il Rettore. Svolge le funzioni di segretario il Direttore Generale, dott. Pasquale Basilicata.

Assistono alla riunione il dott. Giuseppe Colapietro, il dott. Paolo Corsi, l'ing. Alessandro Masci e l'arch. Luciano Scacchi, dirigenti ed il dott. Ruben Maria Rispoli, responsabile dell'Area Finanziaria.

Verificato il raggiungimento del quorum di validità dell'adunanza, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto di Ateneo, il Presidente dà inizio ai lavori.

OMISSIS

4. Regolamenti, strutture ed organi di Ateneo

OMISSIS



Allegato A⁴
ACC. 6451
Col F...
G...
A...

Università degli Studi Roma Tre

OMISSIS

4b. Fondazioni di scopo destinate a potenziare le attività ordinarie e le attività esterne dell'Ateneo

Il Senato Accademico nella seduta del 14 ottobre 2015 ha esaminato gli statuti delle costituende Fondazioni, approvati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 5 ottobre 2015.

Ha quindi deliberato di approvare la costituzione delle Fondazioni "Università degli Studi Roma Tre Palladium" e "Università degli Studi Roma Tre-Education" proponendo nel contempo al Consiglio alcuni emendamenti

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 21 comma 5 del Regolamento generale di Ateneo, all'unanimità (componenti aventi diritto di voto: 10; quorum di validità dell'adunanza 6; presenti: 10; quorum di maggioranza: 6; voti favorevoli: 10; voti contrari e astenuti: nessuno)

delibera:

- di approvare la costituzione delle Fondazioni "Università degli Studi Roma Tre Palladium" e "Università degli Studi Roma Tre-Education" ed i relativi statuti come da allegati *sub P* e *sub Q*;
- di dare mandato al Rettore di avviare le procedure per la nomina dei Consiglieri di Amministrazione di ambedue le Fondazioni di cui all'art. 9 dei rispettivi statuti. [rep n. 224/prot. n. 201812 del 22/12/2015]

OMISSIS

Il Direttore Generale
Dott. P. Basilicata

Il Rettore
Prof. Mario Panizza

Per copia conforme all'originale

Il Direttore Generale
Dott. Pasquale Basilicata



Handwritten notes on the right margin:
F. A. Basilicata
G. A. Basilicata
C. F. Basilicata
G. A. Basilicata

Handwritten signature of Prof. Mario Panizza

Al. P
COD 18/12/615

STATUTO
"FONDAZIONE ROMA TRE TEATRO PALLADIUM"

Art. 1
Costituzione

- 1. È costituita dall'Università degli Studi Roma Tre una Fondazione di diritto privato denominata "Fondazione Roma Tre Teatro Palladium", ente filantropico di diritto privato disciplinato dalle norme dal presente statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.
- 2. La Fondazione ha sede in Roma, via [***].

Art. 2
Scopi

- 1. La Fondazione ha come scopo il sostegno alla formazione e produzione teatrale, cinematografica e musicale, con particolare attenzione alle iniziative sviluppate dai più giovani.
- 2. In particolare, la Fondazione si propone di:
 - a) produrre, direttamente o in coproduzione, distribuire ed ospitare spettacoli teatrali, che siano espressione della migliore tradizione del teatro dell'arte;
 - b) provvedere e concorrere alla più larga diffusione della cultura teatrale, anche mediante la promozione di iniziative multimediali, mostre, convegni, dibattiti, manifestazioni, iniziative e produzioni editoriali, nonché attraverso la produzione, realizzazione, pubblicazione, acquisizione, distribuzione e commercio in genere di prodotti radiotelevisivi, cinematografici e audiovisivi;
 - c) promuovere e realizzare anche in via diretta iniziative culturali di interesse generale, tese a favorire la libertà di espressione artistica, la valorizzazione e la diffusione dell'arte musicale, dello spettacolo, della cultura dell'opera lirica, del balletto e di concerti o assumere altre iniziative teatrali purché consone al perseguimento delle finalità istituzionali;
 - d) produrre e/o coprodurre, anche con il coinvolgimento di giovani e studenti, spettacoli concordati con la Fondazione medesima;
 - e) svolgere attività di ricerca scientifica e di documentazione nell'ambito dello spettacolo anche in rapporto con l'Università degli Studi Roma Tre e/o altre Università;
 - f) organizzare, in accordo e per conto dell'Università degli Studi Roma Tre, corsi di formazione e di aggiornamento per studenti italiani e stranieri, invitando, come docenti, docenti universitari, studiosi, attori, registi, musicisti di chiara fama e di alto prestigio professionale e artistico;
 - g) nell'ambito ed in conformità allo scopo istituzionale la Fondazione può altresì svolgere ogni attività consentita dalla legge ritenuta necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, quindi ogni attività economica, finanziaria, patrimoniale, immobiliare e mobiliare.

Carlo...
 Giuseppe...
 Vittor...
 Franco...
 ...



Art. 3

Attività strumentali accessorie e connesse

1. Al fine di favorire il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione può:
 - a) stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici e privati;
 - b) stipulare i contratti idonei al perseguimento degli obiettivi sociali, segnatamente di quelli previsti dalle stipulande convenzioni;
 - c) ricercare e perseguire l'acquisizione di contributi per i suoi programmi di attività presso soggetti, enti ed organismi pubblici e privati;
 - d) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione delle attività di cui al precedente articolo 2, nonché alla gestione diretta ed immediata delle strutture, degli interventi e dei servizi destinati alla realizzazione e/o alla presentazione delle proprie attività;
 - e) gestire, direttamente o indirettamente, strutture e spazi teatrali, espositivi e/o ricreativi, ivi comprese attività di ristorazione e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
 - f) amministrare e gestire i beni di cui risulta proprietaria, locatrice, comodataria o comunque a qualsiasi titolo posseduti e/o detenuti;
 - g) promuovere ed organizzare attività espositive, convegni, manifestazioni artistico-culturali e provvedere alla pubblicazione dei relativi atti, documenti e testimonianze, anche videoregistrate, relative agli eventi come sopra organizzati;
 - h) stipulare ogni opportuno atto o contratto considerati opportuni ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
 - i) svolgere in via accessoria, strumentale e non prevalente, in relazione al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione di prodotti legati alla produzione teatrale (*gadget, poster, libri, ecc.*), anche in riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere, e comunque svolgere, sempre in via accessoria, strumentale e non prevalente, in relazione al perseguimento dei fini istituzionali, qualsivoglia attività di impresa connessa alla formazione e alla produzione teatrale, cinematografica e musicale;
 - l) erogare premi e borse di studio;
 - m) promuovere ed organizzare seminari, manifestazioni, incontri e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico rapporto tra la Fondazione, l'Università degli Studi Roma Tre, il sistema culturale regionale, nazionale e internazionale, il mondo teatrale e il proprio pubblico.

Art. 4

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:
 - a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in comodato d'uso, ivi compreso il Teatro Palladium, effettuati dal Fondatore;
 - b) dai beni che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione da terzi, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
 - c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
 - d) dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
 - e) dai contributi provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, e destinati al patrimonio.



Supraferelli Franco
Carlo

2. Con apposita convenzione, stipulata fra l'Università degli Studi Roma Tre e la Fondazione, verranno individuati i beni, mobili e immobili, di proprietà dell'Università e conferiti in comodato d'uso alla Fondazione.

Art. 5 Fondo di gestione

1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
 - a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'art. 4;
 - b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
 - c) da eventuali contributi provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;
 - d) da contributi del Fondatore, che potranno essere stanziati anno per anno dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi Roma Tre, sulla base della relazione annuale presentata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto, e di un articolato piano finanziario predisposto sempre da quest'ultimo.
2. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 6 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge e trasmessa all'Università degli Studi Roma Tre.
3. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
4. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega, che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, devono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.
5. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della

Francesca
Gualandrella
21/05/2015
Luca
Gualandrella



sua attività.

6. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione.

Art. 7

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione e il Collegio dei Revisori dei Conti dovranno, in base alle loro competenze statutarie, presentare agli organi centrali dell'Università degli Studi Roma Tre (Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione) la relazione annuale sulle attività svolte, sugli obiettivi raggiunti e sulla situazione economica e patrimoniale della Fondazione.

3. Le indennità, eventualmente previste per i componenti degli organi della Fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi Roma Tre.

Art. 8

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, nominati, sentito il Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi Roma Tre, fra personalità di comprovata onorabilità e professionalità nel settore di attività della Fondazione. Almeno tre dei Consiglieri saranno individuati all'interno dei ruoli del personale docente dell'Università degli Studi Roma Tre.

2. Non più di due dei Consiglieri provenienti dai ruoli del personale docente dell'Ateneo possono appartenere allo stesso Dipartimento.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per la durata di tre anni, con mandato rinnovabile per una sola volta, e, in sede di prima applicazione, fino al termine del mandato del Rettore dell'Università degli Studi Roma Tre.

4. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione si applica il Codice etico dell'Università degli Studi Roma Tre, anche per quel che riguarda i conflitti di interesse derivanti dallo svolgimento delle loro funzioni. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione si applicano altresì i divieti e le incompatibilità previsti per i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi Roma Tre dall'art. 42 dello statuto di Ateneo.

5. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Prof. Leonardo Traversari
Prof. Leonardo Traversari



6. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, si provvede alla nomina di altro/i Consigliere/i con le modalità di cui all'articolo 9. Il Consigliere o i Consiglieri così sostituiti resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dell'intero Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

7. Le dimissioni della maggioranza dei Consiglieri comportano lo scioglimento dell'intero Consiglio e la nomina del nuovo con le modalità di cui al primo comma del presente articolo.

8. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi Roma Tre, con il parere favorevole del Senato Accademico, può procedere allo scioglimento del Consiglio di Amministrazione della Fondazione o alla revoca della nomina di suoi componenti, in caso di reiterati comportamenti in violazione del Codice etico dell'Università degli Studi Roma Tre. Con la medesima procedura il Consiglio di Amministrazione dell'Università può procedere allo scioglimento dell'intero Consiglio di Amministrazione della Fondazione in caso di reiterati comportamenti contrastanti con le linee di indirizzo e programmatiche formulate dagli Organi dell'Università degli Studi Roma Tre.

9. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, e, in particolare:

- a) delibera il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale, il progetto artistico, la relazione accompagnatoria e finanziaria e le linee guida dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui ai precedenti articoli 2 e 3. Sulla base delle linee di indirizzo e programmatiche elaborate dagli organi dell'Università degli Studi Roma Tre, il Consiglio delibererà le linee specifiche dell'attività della Fondazione. Inoltre, potrà deliberare sull'accettazione di elargizioni e donazioni provenienti da terzi e sulla destinazione delle stesse, in conformità con le finalità della Fondazione;
- b) delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- c) individua le specifiche aree di attività della Fondazione, nel rispetto degli scopi istituzionali;
- d) predispone, entro 60 giorni dalla nomina, un regolamento che disciplini le procedure di selezione e il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente della Fondazione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi Roma Tre;
- e) elegge, fra i Consiglieri provenienti dai ruoli dell'Università degli Studi Roma Tre, il Presidente, con le modalità di cui al successivo art. 10;
- f) può nominare appositi comitati scientifici, a cui affidare il compito di garantire la qualità scientifica e didattica delle attività;
- g) delibera, con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei membri, le proposte di modifica dello Statuto, da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi Roma Tre, previo parere del Senato Accademico;
- h) il Consiglio di Amministrazione della Fondazione potrà anche nominare un Segretario Operativo, con le funzioni di cui all'art. 11 del presente Statuto. Tale delibera deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi Roma Tre;

Giuseppe Leo veli
Fondazione Leonardo per Am

2024

Handwritten signature and stamp



- i) delibera, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, la proposta di scioglimento dell'Ente e di devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto, da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi Roma Tre, previo parere del Senato Accademico;
- l) svolge ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Art. 9

Procedura per la nomina dei Consiglieri di Amministrazione

1. Tre mesi prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione viene pubblicato sul sito dell'Università degli Studi Roma Tre un avviso pubblico di presentazione delle candidature. Le candidature, insieme ai relativi *curricula*, sono trasmesse al Senato Accademico per la formulazione del prescritto parere e la definizione dell'elenco dei candidati. L'elenco così formato, munito del parere del Senato Accademico, viene trasmesso al Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi Roma Tre, che provvederà alla nomina, con le modalità di cui al precedente articolo.
2. In sede di prima applicazione la procedura di cui al comma 1 è avviata dal Rettore dell'Università degli Studi Roma Tre.

Art. 10

Convocazione e *quorum*

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri e da quest'ultimo ratificata prima di essere portata a esecuzione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi *quorum* stabiliti dal presente statuto.
3. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Operativo, ove nominato, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro della società per azioni.

Art. 11

Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è eletto tra i membri del Consiglio stesso provenienti dai ruoli dell'Università degli Studi

Giuseppe Leonelli
Francesca Leonelli
per Am

19/09/2011



Roma Tre, all'interno di una rosa di nomi individuata dal Rettore di Roma Tre.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi.
3. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente, ove nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio stesso.
4. In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni e imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, ove nominato, altrimenti dal Decano dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione appartenenti ai ruoli del personale docente dell'Università degli Studi Roma Tre.

Art. 12

Segretario Operativo

1. Il Segretario Operativo, ove nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, assume le funzioni di responsabile operativo della Fondazione.
2. Il Segretario Operativo, in particolare:
 - a) provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione;
 - b) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente;
 - c) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri: da un Presidente e un membro, nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi Roma Tre, e da un altro membro, nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione a maggioranza assoluta.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti, organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
4. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti resteranno in carica per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.



Giuseppe Scorselli
Giuseppe Scorselli
Giuseppe Scorselli

Art. 14
Scioglimento


1. Oltre che nei casi indicati dall'art. 28 del codice civile, lo scioglimento della Fondazione può essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi Roma Tre, previo parere favorevole del Senato Accademico.
2. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto all'Università degli Studi Roma Tre, in quanto ente più prossimo, attesa la finalità principale dello scopo sociale perseguito.

Art. 15
Clausola di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge tempo per tempo vigenti in tema di fondazioni di diritto privato.

Art. 16
Vigilanza

1. L'autorità governativa vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile.



Giuseppe Leonelli
Franco Lauri